

Onorevole Presidente, on.li Commissari,

oggi siamo qui per essere ascoltati sul testo del DDL scuola così come modificato dalla Camera.

A nostro parere i cambiamenti sono minimi e non all'altezza delle aspettative del mondo della scuola e di pezzi importanti della società che ravvisano nel modello di scuola proposto dal DDL una torsione autoritaria e conformista. Le modifiche che condividiamo sono solo due: *cancellazione del 5 per mille e apprendistato*. Sul resto è stata fatta una semplice operazione di "revisione", addirittura peggiorando il testo con ulteriori elementi di confusione (vedi la composizione del comitato di valutazione). In alcuni casi le interpolazioni sono o delle ovvietà (il divieto da parte dei ds della chiamata diretta dei parenti) o semplici consigli, molto lontani dal valorizzare fattivamente le professionalità chiamate in causa. È il caso, ad esempio, dell'art. 5 (innovazione digitale didattica laboratoriale) dove si prevede che la scuola possa affidare al personale ATA l'attività di coordinamento o si dà la possibilità ai dirigenti scolastici del primo ciclo di chiamare, nell'ambito dell'organico funzionale, insegnanti di laboratorio. La FLC aveva presentato 26 emendamenti ma ne ha avuti accolti solo 2. Un po' pochi visto che questa organizzazione sindacale non ha fatto mai mancare il suo contributo di merito sulle singole questioni, e che rappresenta il 30% dei lavoratori della scuola. Ma, al di là dei singoli articoli del testo approvato oggi al Senato, vogliamo ribadire la nostra contrarietà alle linee di fondo dell'intero disegno così lontano dalla scuola come "organo costituzionale" (P. Calamandrei) e molto più vicino alla scuola azienda, alla scuola del conformismo.

In questo testo non c'è traccia di un progetto di scuola incardinata nei principi costituzionali: *aperta a tutti, obbligatoria e gratuita, istituita dallo Stato in tutto il territorio nazionale per tutti gli ordini e gradi, come lo strumento essenziale in una società moderna e globalizzata utile a superare gli ostacoli all'uguaglianza e alla libertà e far convivere le diversità*.

Il nostro fermo dissenso resta sui seguenti punti.

RINNOVO DEL CCNL

Le materie attinenti al rapporto di lavoro (salario, formazione, orario, premialità) debbono essere trattate in sede negoziale. Questa richiesta, su cui sono state raccolte oltre 400mila firme (#sloccacontratto#), non è stata accolta. Ci aspettiamo l'atto di indirizzo all'Aran. Invece all'art. 23 si cancella il Ccnl sancendo la disapplicazione di tutte le norme incompatibili con il DDL.

STABILIZZAZIONI

Tutti i precari aventi titolo (iscritti GAE, abilitati PAS, TFA della seconda fascia, idonei del concorso, laureati in scienze della formazione primaria) devono essere stabilizzati a tempo indeterminato prima di bandire un nuovo concorso. Data l'urgenza serve un decreto legge che comprenda anche gli Ata con 36 mesi di servizio.

È errato, suona come un ricatto, l'assunto governativo: "O si approva in blocco l'intera riforma proposta dal Governo, oppure i precari non entrano in ruolo". Si tratta di materie di natura profondamente diversa che richiedono strumenti di intervento diversi.

AUTONOMIA SCOLASTICA

Rapporti fra Organi e autonomia didattica

Si chiede di salvaguardare e semmai di sviluppare e sostenere (cosa mai fatta negli ultimi 15 anni) l'impianto previsto dal Regolamento dell'autonomia:

- il Consiglio di istituto (presenti di tutte le componenti) detta gli indirizzi,
- il Collegio docenti elabora il POF per gli aspetti didattici e tecnico-professionali,
- il Dirigente scolastico partecipa a entrambi gli organismi e può orientare/influenzare le decisioni,
- il Consiglio "adotta" il POF valutando solo lo scostamento fra indirizzi dettati e POF elaborato, ma non intervenendo sulle scelte didattiche.

L'adozione, e non l'approvazione, mette sullo stesso piano i due organi collegiali, affidando la parola finale al Consiglio di istituto, e rispetta le competenze sia dei due organismi sia del DS.

Ora, con la riformulazione dell'articolo 3, si stravolge tutto, si declassa la didattica (che è il cuore dell'autonomia) perché le scelte del Collegio Docenti vengono subordinate sia al DS sia al Consiglio di Istituto e questo anche in materia didattica.

Sul piano organizzativo

Lo spostamento del baricentro sul Consiglio d'Istituto, lungi dal rinforzare la partecipazione della componente genitoriale e docente, in realtà lascia le cose come stanno: per dare voce a genitori e studenti occorre rendere possibile la formazione di organismi che abbiano la facoltà di esprimere pareri obbligatori e vincolanti sul percorso di costruzione del POF.

Sul piano della ricerca, sperimentazione e sviluppo

Non vi è una parola nel DDL su questo aspetto che invece andrebbe curato dedicando risorse specifiche al lavoro di ricerca, sperimentazione, azione e autoformazione

AUTONOMIA PROFESSIONALE E LIBERTÀ D'INSEGNAMENTO

Il DDL lede la libertà di insegnamento (e quindi l'art. 33 della Costituzione) consentendo al solo DS di assegnare incarichi non solo ai docenti del suo staff, ma anche ai docenti inseriti nell'albo territoriale. Si riceve un incarico triennale, e anche la successiva conferma, non grazie a parametri oggettivi (come oggi, in base alle regole contrattuali sulla mobilità) e neanche alla scelta o al gradimento dei colleghi, *bensì alla discrezionalità del DS*. In tal modo la libertà d'insegnamento e il lavoro docente ne saranno pesantemente condizionati. Come è destinata a deperire la dimensione cooperativa, collegiale (e non competitiva) del lavoro docente, che è la forza della nostra scuola.

Si chiede quindi che siano delegate alla contrattazione, ancorché con tempistica triennale, le regole riguardanti la mobilità dei docenti e l'individuazione dei perdenti posto su tutti i posti dell'organico dell'autonomia (comuni, sostegno e potenziamento). Il Ddl mortifica l'autonomia professionale dei docenti, la cui valorizzazione viene ridotta a un premio erogato da un Dirigente che diventa autorità salariale (caso unico nel lavoro pubblico e anche nel privato).

Il salario è materia contrattuale e non di legge. Va espunto dal DDL.

Non è sufficiente proporre un Comitato di valutazione con genitori e studenti perché:

- si tratta di un'aberrazione professionale, oltre che salariale,
- tale Comitato (di "inesperti e incompetenti" quali sono in generale genitori e studenti sugli aspetti didattici e professionali) valuta materie su cui non ha nessuna competenza. Ad esempio in Francia a valutare sono due competenti: il Dirigente Scolastico sugli aspetti del rispetto delle norme e della diligenza, l'Ispettore sulla didattica.

I 200 milioni di euro per la "premieria" vanno indirizzati verso le scuole situate in aree a rischio o in situazioni difficili. E anche in questo caso la distribuzione alle scuole deve avvenire in base a criteri nazionali decisi in contrattazione decentrata nazionale e di scuola.

Anno di formazione o di prova (art. 11). In base al DDL i nuovi assunti non sono più valutati dai pari (i docenti del comitato di valutazione), dal docente tutor e dal DS ma dal solo Dirigente Scolastico il quale "sente" il comitato di valutazione, per giunta composto sempre anche da genitori e studenti che non hanno competenze. Questa valutazione va affidata al DS e a docenti eletti dal Collegio docenti e non dal Consiglio d'istituto. Grave assegnare al DS la potestà di rescindere il contratto a chi non ha superato l'anno di prova, senza dargli un'altra possibilità, come previsto dalla legislazione vigente e dal contratto. Vanno confermati l'attuale sistema e composizione del Comitato di valutazione.

COMPETENZE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Art. 9, comma 1. Chiesta l'abrogazione)

Nel DDL si ridefinisce in parte quanto prevede l'art. 25 del D.lgs n. 165/01. Se ne deduce che i compiti che deve svolgere il DS prescindono dalle competenze degli OO.CC., che la contrattazione di scuola non è prevista, che il DS diventa una autorità salariale monocratica, in stridente violazione del comma 1 dell'art.45 del dlgs 165/201 dove si stabilisce che il trattamento fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici è definito dai contratti collettivi.

Con quali criteri? I criteri di assegnazione e mobilità rimangono infatti indefiniti. Non si dice nulla né si rinvia alla contrattazione. Ecco i prevedibili effetti di tutto ciò:

- lesione della libertà d'insegnamento (art. 33 della Costituzione): i docenti saranno inevitabilmente "condizionati" dal giudizio del DS, visto che egli può non confermarli per il triennio successivo;
- il DS sceglierà, ovviamente, quelli che ritiene, a suo insindacabile giudizio, "bravi";
- i docenti "bravi", potendo scegliere fra più scuole, convergerebbero verso quelle ritenute "migliori" (utenza selezionata e di élite), non certo verso quelle faticose (quartieri periferici e difficili), mentre i meno bravi, non scelti dal DS, sarebbero residualmente e d'ufficio assegnati alle scuole "difficili";
- creazione automatica di scuole "buone" e scuole "non buone".

Sarà inevitabile l'incremento dei tassi di abbandono e si creeranno, per meccanismo indotto da queste norme, le scuole ghetto, non per ragioni sociali ma per ragioni normative e "professionali".

FORMAZIONE DEI DOCENTI

La risposta alle esigenze di competenze professionali specifiche delle scuole deve essere assicurata attraverso percorsi di formazione, collegiali e individuali, tali da favorire il rafforzamento di ulteriori competenze necessarie alle esigenze del Piano dell'Offerta Formativa. Tale principio, tenendo conto della diversità della funzione, è da applicarsi anche a dirigenti e Ata.

Sostegno

La delega sul sostegno prevede interventi di cambiamento del profilo professionale che interfacciano col diritto degli studenti e con le prerogative contrattuali dei docenti. Sia i diritti degli studenti sia le prerogative contrattuali dei docenti sono state frutto nel passato di ampio dibattito perché è soltanto dalla loro sinergia che i processi di inclusione possono determinare il successo scolastico e sociale degli alunni. Chiediamo che la delega venga stralciata e il tema affidato a un dibattito largo e competente lasciando che sia poi il contratto a regolare gli aspetti attinenti al rapporto di lavoro dei docenti.

PERSONALE ATA



- Il personale ATA deve trovare posto nel ddl. Oggi esso è totalmente ignorato.
- Devono essere stabilizzati anche tutti i precari ATA con 3 anni di servizio.
- Anche per il personale ATA va istituito l'organico funzionale adeguandolo alle esigenze di funzionamento delle scuole.
- Di conseguenza vanno abolite le misure (in particolare i tagli ulteriori per il 2015-2016) contenute nella legge di stabilità.

SONO DA ABOLIRE:

- l'articolo 14 sul limite di 36 mesi della durata dei contratti a tempo determinato;
- l'articolo 16 sul "buono scuola";
- l'articolo 18 sulla detraibilità delle spese scolastiche in istituti privati;
- l'articolo 22 sul numero di deleghe spaventosamente ampio e prive delle delimitazioni (principi, criteri direttivi, tempo limitato e oggetti definiti) previste dalla Costituzione;
- l'articolo 23 nei punti in cui rende inefficaci le norme contrattuali in contrasto con la legge e introduce deroghe per i pareri dell'organo collegiale consultivo nazionale (CSPI).

Concludendo crediamo che ci siano ancora i tempi per cercare una più ampia condivisione con il mondo della scuola su questo Disegno di legge. Occorre un profondo ripensamento al Senato sulla diversificazione degli strumenti (D.L. per le assunzioni e contratto per materie di lavoro), sull'inclusività delle diverse componenti (Ata, infanzia e educatori) per la realizzazione del progetto di istituto, sull'investimento per il diritto allo studio, sugli aspetti della didattica più cari al corpo docente: liberà di insegnamento, collegialità, condivisione delle scelte, trasparenza.

Abbiamo inviato all'attenzione dei componenti della Commissione Cultura del Senato una nostra analisi più dettagliata del testo del Ddl licenziato dalla Camera.



**Disegno di legge su “La Buona Scuola” dopo l’approvazione
alla Camera, 20 maggio 2015**

Il nostro commento

Nella tabella che segue il contenuto (una sintesi articolo per articolo) nella colonna di sinistra, del DDL di riforma della scuola approvato alla Camera il 20 maggio 2015. Nella colonna a destra le nostre valutazioni. Versione .pdf: www.flcgil.it/@3923519

[Le nostre proposte](#)

Contenuto DDL (sintesi)	Commento FLC CGIL
<p>Art. 1 Oggetto e finalità</p> <p>Dare piena attuazione all'autonomia scolastica perseguendo dettagliati obiettivi (10-11 obiettivi) che vanno dall'innalzamento dei livelli di istruzione alla lotta alla dispersione, dall'educazione alla cittadinanza attiva alla scuola aperta. Garantire la partecipazione agli OO.CC. e il migliore utilizzo delle risorse e delle strutture. In questo ambito si fa la programmazione triennale dell'offerta formativa</p> <p>Quegli obiettivi si perseguono attraverso le forme di flessibilità organizzativa già previste dal DPR 275/99 (articolazione modulare del monte orario di ciascuna disciplina, potenziamento del tempo scuola, programmazione plurisettimanale)</p>	<p>Nulla cambia nella sostanza, rispetto al testo di ingresso, se non nell'elencazione, perfino superflua, di quelli che sono obiettivi istituzionali della scuola dell'autonomia già previsti, e nei contenuti e nelle forme, dal regolamento del 1999 che viene giocoforza richiamato (e tanto sarebbe stato sufficiente).</p> <p>Il fine di dare piena attuazione all'autonomia continua, anche con questo articolo, ricco di intenzionalità, ad essere solo proclamato. O meglio, come vedremo in seguito in altri successivi articoli, ad essere declinato come spostamento sul Dirigente Scolastico (DS) di maggiori e (insostenibili) oneri riducendo di fatto le prerogative e il coinvolgimento delle altre figure professionali e degli organi collegiali.</p>
<p>Art. 2 Autonomia scolastica e offerta formativa</p> <p>Commi 1- 15 Per attuare l'autonomia il DS, nel rispetto delle competenze degli OO.CC, garantisce efficienza ed efficacia. Per lo stesso fine è istituito l'organico dell'autonomia, con validità triennale. L'organico dell'autonomia persegue 17 obiettivi, che vanno dal rafforzamento delle competenze linguistiche, scientifiche, artistiche, musicali, a quelle della cittadinanza attiva, alla tutela dei beni ambientali e artistici, al potenziamento delle discipline motorie, delle attività digitali, di laboratorio, della buona alimentazione ecc.).</p> <p>È proposto dalle scuole, rivisto dagli USR, approvato dal MIUR.</p> <p>Per rendere triennale il POF (con eventuali modifiche annuali) si modifica l'art 3 del Regolamento dell'Autonomia (DPR 275/99). Per giungere all'approvazione del Piano si</p>	<p>Le modifiche apportate al precedente testo non riescono a liberarsi dalla concezione di fondo che muove il DDL: tutto comincia e finisce col DS.</p> <p>Infatti, il Piano triennale parte dal DS che detta gli indirizzi, sulla base degli indirizzi del DS il Collegio lo elabora e alla fine il Consiglio di Istituto lo approva.</p> <p>Viene stravolto l'equilibrio dei rapporti e delle funzioni degli organi della scuola definiti dal Dlgs 165/2001 e dal DPR 275/1999.</p> <p>Con il sistema attualmente vigente, il DS gioca il suo ruolo in tutto il percorso di costruzione del POF: tenendo i rapporti con gli enti esterni che possono concorrere alla definizione del POF, presiedendo il Collegio, portando le proposte (in funzione di "esecutivo") nel Consiglio di istituto.</p> <p>Ma, sempre nel sistema attuale, a dettare gli indirizzi è il C.d'I e, se non ci si attiene a</p>

<p>segue la seguente modalità: il DS detta gli indirizzi, il Collegio elabora il Piano, il Consiglio di istituto approva.</p> <p>Comma 19. Le scuole, nel periodo di sospensione delle attività didattiche, in collaborazione con enti locali e associazionismo promuovono attività educative, culturali e sportive da svolgersi presso gli edifici scolastici</p> <p>Comma 22. Confermato l'incremento di 126 mln di euro per il funzionamento amministrativo e didattico alle scuole dal 2016 al 2021</p>	<p>quegli indirizzi, lo stesso Consiglio può rinviare il POF al Collegio che lo ha elaborato fino a trovare la mediazione fra i due organi collegiali che non hanno supremazia l'uno sull'altro in materia di POF.</p> <p>Con la nuova proposta governativa, se il Piano non risponde agli indirizzi del DS, non può essere né elaborato (Collegio) né approvato (C.d'I.). Sia il Collegio sia il Consiglio debbono attenersi agli indirizzi del DS. Ribaltamento dei poteri.</p> <p>Non è una novità (come del resto tutte quelle già viste nell'articolo 1) anche perché già oggi le scuole sono aperte a queste attività. Piuttosto, dovrebbero essere liberate dalla prassi della previa approvazione degli Enti locali nell'utilizzo degli edifici: spesso Comuni e Province pongono assurdi vincoli che impediscono l'uso degli edifici fuori dalle attività scolastiche o vogliono decidere in via esclusiva dell'utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.</p> <p>È una storica rivendicazione della FLC CGIL, ed è un fatto positivo. Oggi i fondi del funzionamento sono stanziati di anno in anno e potrebbero anche variare in negativo (negli anni 2010 e 2011 non arrivarono per nulla alle scuole). Con questi 126 mln si fa un passo avanti. Non solo questi fondi ma anche quelli finora stanziati dovrebbero essere fissati per legge, non toccabili a capriccio del governante e noti e programmabili per tempo.</p> <p>Ecco uno dei modi concreti di "potenziare" l'autonomia.</p> <p>L'altro è quello di liberare le scuole dalle molestie burocratiche (ma il governo le ha rinominate nella consultazione on line sulla buona scuola "sblocca scuola" e se le è poi dimenticate. Delle 100 idee che Renzi chiedeva la FLC Cgil ne ha avanzate 32: nessuna risposta).</p>
---	--

<p>(commi 3, lett. c) e f), 4, 16, 17)</p> <p>Il ddl in più punti prevede interventi che riguardano la diffusione e potenziamento delle discipline performative (musica, arte, danza, teatro, cinema), della cultura umanistica e delle attività culturali in generale.</p> <p>In particolare nell'individuazione del fabbisogno dei posti nell'organico dell'autonomia sono individuati come prioritari:</p> <ul style="list-style-type: none">- il potenziamento delle competenze degli studenti nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, (comma 3 lettera c)- l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai <i>media</i> di produzione e diffusione delle immagini (comma 3 lettera f). <p>In particolare per l'insegnamento della musica nella scuola primaria sono utilizzati:</p> <ul style="list-style-type: none">- docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate,- docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, <p>ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale previsto dall'art. 12 comma 4 (comma 16). È altresì prevista l'emanazione di un apposito decreto interministeriale finalizzato a riconoscere l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali (comma 17).</p> <p>Per il potenziamento delle competenze degli studenti nella pratica e nella cultura musicali, le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue della regione Friuli Venezia Giulia possono sottoscrivere apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena "Glasbena matica" e "Emil Komel" (comma 4)</p>	<p>La previsione che una parte dell'organico dell'autonomia sarà finalizzato al potenziamento delle discipline artistiche esaltando soprattutto gli aspetti operativi e performativi, appare una scelta positiva. Molte interrogativi sorgono sulla modalità concrete di realizzazione di questi obiettivi: dal reclutamento alla formazione del personale impegnato, dagli aspetti ordinamentali a quelli contrattuali.</p>
--	--

<p>Sul personale Ata <i>comma 3:</i> Le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare... in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari: <i>lettera i</i> = potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio <i>lettera n</i> = apertura pomeridiana delle scuole...anche con potenziamento del tempo scuola</p> <p><i>comma 8:</i> le istituzioni scolastiche predispongono il piano triennale dell'offerta formativa.... Contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale Ata.</p>	<p>Il potenziamento dell'offerta formativa, l'ampliamento del tempo scuola, l'apertura pomeridiana delle scuole, l'incremento della didattica laboratoriale (previsti nel Disegno di legge) hanno bisogno del personale ATA per il funzionamento organizzativo ai fini delle esigenze didattiche. In questo momento alla scuola già manca un organico sufficiente ai propri bisogni basilari di funzionalità, che sono: mantenere aperti i plessi, assicurare la vigilanza ai piani, garantire la sicurezza e l'assistenza alla disabilità, eseguire gli innumerevoli e crescenti adempimenti amministrativo-burocratici, sostenere la gestione dei laboratori e il supporto alla didattica laboratoriale, salvaguardare i servizi all'utenza.</p> <p>Per tutte queste ragioni avevamo proposto un emendamento (non accolto) per abrogare i 2.020 tagli i contenimenti delle supplenze introdotti dalla legge di Stabilità.</p> <p>Questo inserimento sulla formazione è un fatto ovvio visto che l'art. 63 del Ccnl contiene già la previsione della formazione nel piano delle attività. Quello che occorre invece sono le risorse tanto che non si riesce a far ripartire istituti contrattuali come le posizioni economiche e i passaggi di qualifica.</p>
<p>Piano triennale dell'offerta formativa La scuola predispose il Piano triennale dell'Offerta Formativa (POF). Tale piano contiene anche la programmazione della "attività formative" sia per i docenti che per gli Ata. Il piano triennale dell'offerta formativa indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dei docenti; - il fabbisogno di posti per il potenziamento dell'offerta formativa <p>Poi indica anche il "fabbisogno relativo al personale Ata".</p>	<p>Ricordarsi che fra le risorse umane nella scuola vi è anche il personale Ata costituisce una ovvietà, ma se poi tale personale continua ad essere tagliato fuori - come continua ad esser tagliato fuori - dall'organico funzionale di cui anche i servizi amministrativi e generali hanno bisogno, la misura risulta solo testimoniale e priva di significato. Questo è l'esempio di cambiamenti lessicali che non cambiano la sostanza delle cose.</p> <p>Infine, chi determina il fabbisogno di posti Ata: il DS, il Collegio docenti o il Cd'I? La mobilità resta per il personale Ata?</p>

<p>Comma 19: nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le scuole e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.</p> <p>Il DS “individua” il personale da assegnare alla scuola (con le modalità di cui all'art. 7 successivo) per coprire i posti dell'organico per il potenziamento. Solo per il 2015-2016 (anno di transizione) sarà il DS a stimare “immediatamente” il fabbisogno e ad individuare i docenti con le modalità di cui all'art. 7. Un emendamento della commissione ha aggiunto 7 milioni anche per l'Afam.</p>	<p>Questo rimane uno dei punti inaccettabili” Con quale personale, dal momento che, in caso di sospensione dell'attività didattica (Natale, Pasqua, ponti, etc...) i lavoratori ATA possono usufruire dei recuperi compensativi che servono a ricompensare gli straordinari che occorrono a far funzionare regolarmente il tempo scuola? (nr. Personale insufficiente a ricoprire tutto il tempo scuola).</p> <p>Avere sostituito l'originale verbo “sceglie” con “individua” è solo un gioco lessicale che risulta quasi un'offesa all'intelligenza e una presa in giro.</p>
<p>Art. 3 Percorso formativo degli studenti</p> <p>Vengono introdotti nel secondo biennio e nell'ultimo anno della secondaria di secondo grado ulteriori insegnamenti opzionali rispetto a quelli obbligatori che poi sono inseriti nel “Curriculum dello studente”. Gli insegnamenti sono attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati. Il dirigente scolastico può individuare percorsi formativi utilizzando anche finanziamenti esterni. Il Curriculum delinea il “profilo” di ciascuno studente associandolo ad una identità digitale e raccoglie tutti i dati relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. I dati sono finalizzati all'orientamento e all'accesso al mondo del lavoro.</p>	<p>La possibilità di introdurre insegnamenti opzionali ulteriori rispetto a quelli già previsti dai piani orari è positiva. Le modalità per la loro attivazione sono irricevibili. In questo senso il ruolo del collegio dei docenti, non solo non è valorizzato, ma risulta decisamente messo in secondo piano. Non sono esplicitati i possibili effetti sugli esami di stato determinati dall'introduzione di tali insegnamenti. L'indicazione secondo cui <i>“nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente”</i> appare generica e priva di reale significato.</p> <p>Siamo contrari alla pubblicazione del curriculum degli studenti in obbligo di istruzione.</p>

<p>Nello svolgimento dei colloqui dell'Esame di Stato la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente Il Curriculum di ogni studente è pubblicato sul "Portale unico dei dati della scuola"</p> <p>Le attività di orientamento devono tenere conto delle eventuali difficoltà e problematiche degli studenti di lingua straniera. Il coordinamento delle attività relative agli insegnamenti opzionali può essere affidato a docenti individuati nell'ambito dell'organico dell'autonomia.</p> <p>Sono previste iniziative specifiche per gli studenti della scuola secondaria di I e II grado per lo sviluppo della conoscenza delle tecniche di primo soccorso.</p> <p>Tutte le iniziative previste dall'articolo sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>In tema di orientamento si continua a disattendere l'applicazione dei dispositivi normativi vigenti: Decreti legislativi 21 e 22 del 2008, "Linee guida nazionali per l'orientamento permanente", trasmesse con la nota MIUR 4232 del 19 febbraio 2014.</p> <p>Da sottolineare che su tutta questa tematiche e su quella relativa ai corsi di primo soccorso per gli studenti della secondaria di I e II grado non sono previste risorse aggiuntive.</p>
<p>Art. 4 Scuola, lavoro e territorio</p> <p>100 milioni di euro per l'alternanza scuola-lavoro.</p> <p>La tematica relativa all'alternanza scuola lavoro trova spazio in più punti del ddl:</p> <p>1) il suo incremento è uno degli obiettivi formativi prioritari ai fini dell'individuazione del fabbisogno di posti nell'organico dell'autonomia (art. 2 comma 3 lettera o) 2) è parte del curriculum dello studente di cui all'art. 3 comma 1.</p> <p>Alternanza scuola-lavoro</p> <p>Sono previste alcune specificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quantificazione del numero di ore (almeno 400 ore per tecnici e professionali, almeno 200 ore per i licei) da effettuare in alternanza nel secondo biennio e nell'ultimo anno. Peraltro non sembra che vi sia alcun obbligo per le scuole superiori di 	<p>Il mantenimento dell'attuale struttura ordinamentale dell'alternanza scuola lavoro (non è un contratto di lavoro; i percorsi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità della scuola; rispetto dello sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età; presenza del tutor scolastico e del</p>

<p>attivare comunque percorsi in alternanza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • i percorsi in alternanza sono finalizzati anche ad incrementare le capacità di orientamento degli studenti • tra i soggetti presso i quali è possibile effettuare l'alternanza, vengono inseriti gli ordini professionali e i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; • l'alternanza si può fare anche attraverso l'impresa formativa simulata; • definizione della "Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza" (sentite le organizzazioni studentesche) con possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio ; • attivazione di corsi di formazione per gli studenti inseriti in percorsi di alternanza, in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. <p>Il dirigente scolastico individua le imprese con le quali stipulare le convenzioni per l'alternanza scuola lavoro dal registro nazionale istituito dal comma 8 e redige al termine di ciascun anno una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni Istituito a decorrere dall'a.s. 2015/16 presso le Camere di commercio il registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro, articolato in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'area aperta, consultabile gratuitamente, che contiene l'elenco delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro, con i relativi dati riguardanti il numero di studenti 	<p>tutor aziendale), il richiamo all'impresa simulata, la previsione che l'alternanza può essere svolta in tutte le filiere della secondaria di II grado, la definizione della "Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza", sono tutti aspetti condivisibili. Al contrario, è una grave omissione la mancanza di indicazioni sui requisiti delle imprese e dei tutor aziendali.</p> <p>Anche in questo articolo il ruolo del dirigente scolastico appare sovradimensionato: in maniera solitaria sceglie le imprese e redige le schede di valutazione. È evidente in questo contesto che la possibilità concessa agli studenti di esprimere "una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio" appare priva di efficacia. Inoltre il ruolo del personale che progetterà e attuerà quei percorsi è semplicemente ignorato. Invece, ciliagina sulla torta, alle imprese interessate all'alternanza non saranno chiesti particolari requisiti, se non quello di fare erogazioni liberali per l'occupabilità (?) sulle quali sono previsti forti crediti di imposta. Il quadro si completa con il permanere esplicito della norma sull'alternanza durante i periodi di sospensione dell'attività didattica che strizza l'occhio alle recenti affermazioni del Ministro del Lavoro Poletti e alle prestazioni lavorative gratuite degli studenti spacciate per percorsi educativi.</p>
---	---

<p>ammissibili e i periodi in cui è possibile svolgere l'alternanza;</p> <ul style="list-style-type: none">• una (ulteriore) sezione speciale del Registro delle imprese, alla quale le imprese disponibili all'alternanza scuola lavoro hanno l'obbligo di iscriversi, con lo scopo della condivisione di ulteriori informazioni relative alle imprese stesse relative informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, ecc. <p>È infine prevista l'applicazione alle imprese disponibili all'alternanza scuola lavoro di alcune delle disposizioni previste dal D.L. 3/2015, relative alle Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative. In particolare, sono richiamate alcune disposizioni di favore tra le quali deroghe al diritto societario, agevolazioni fiscali, accesso al Fondo centrale di garanzia.</p> <p>Apprendistato</p> <p>Cancellato il comma 6.</p> <p>Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) (comma 10)</p>	<p>L'eliminazione della disposizioni relative all'apprendistato (come richiesto dalla FLC) consente la prosecuzione del programma sperimentale previsto dal D.L. 104/13. Tuttavia sarebbe stato importante chiarire che in ogni caso l'età di accesso a questa tipologia di contratto doveva essere fissata a 16 anni. Incombe su questa materia il pesante intervento normativo del decreto Legislativo sulle tipologie contrattuali previsto dal Jobs Act che trasferisce al Ministero del lavoro le competenze sulla regolamentazione dell'apprendistato per l'acquisizione del diploma di scuola secondaria di II grado.</p> <p>Vedi sintesi e commento all'art. 22 comma 2 lettera d).</p>
--	---

<p>Art. 5 Disposizioni concernenti l'insegnamento presso gli istituti carcerari.</p> <p>Viene istituito il ruolo speciale degli insegnanti di scuola primaria presso le carceri incardinato presso i CPIA. Si accede in possesso del titolo e, nelle more dell'attivazione dei corsi di specializzazione, si può accedere anche con tre anni di servizio.</p>	<p>Articolo di nuova istituzione che intercetta un bisogno formativo legato al regolamento sui CPIA.</p>
<p>Art. 6 Istituti tecnici superiori</p> <p>a) a decorrere dal 2016, una quota non inferiore al 30% delle risorse del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, sarà assegnata agli ITS su base premiale, in relazione al numero dei diplomati e al tasso di occupabilità a 12 mesi. Tale quota dovrà essere destinata all'attivazione di nuovi percorsi;</p> <p>b) ridefiniti i titoli di accesso per la frequenza dei percorsi degli ITS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diploma di istruzione secondaria superiore <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> - diploma professionale di tecnico (quadriennale) conseguito al termine dei percorsi di istruzione e formazione professionale organizzati dalle regioni, integrato da un percorso di Istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale <p>c) introduzione, fra i titoli richiesti ai tecnici abilitati per le attività di certificazione energetica degli edifici, del diploma di tecnico superiore relativo all'Area Efficienza energetica</p> <p>d) inserimento del medesimo diploma di tecnico superiore relativo all'Area Efficienza energetica fra i requisiti professionali richiesti alle imprese abilitate all'esercizio degli impianti posti al servizio degli edifici</p> <p>e) previsione che i corsi di formazione per la certificazione energetica e i relativi esami possano essere svolti, a livello nazionale anche da ITS della medesima</p>	<p>Chiara la scelta del governo su questo tema: solo gestione dell'esistente, nessun investimento e prospettiva di sviluppo. Si tratta di una opzione che stravolge definitivamente identità e finalità degli Istituti Tecnici Superiori.</p> <p>La scelta di prevedere una quota premiale molto elevata a parità di risorse presenta forti criticità, poiché non utilizza risorse aggiuntive e finisce per determinare una competizione tra i diversi ITS che operano in contesti molto differenti. Ad esempio il parametro relativo all'occupabilità potrebbe essere fortemente penalizzante per quei territori che vivono una situazione di stagnazione economica endemica, oppure per quei territori che hanno subito una repentina crisi riguardante proprio il settore tecnologico attivato negli anni precedenti nell'ITS di riferimento.</p>

<p>Area.</p> <p>f) agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, può partecipare anche chi ha conseguito un diploma al termine dei percorsi ITS. A tal fine si modifica l'art. 55 comma 3 del DPR 328/2001</p> <p>L'articolo prevede inoltre l'emanazione di provvedimenti successivi:</p> <p>a) decreto interministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, concernente l'adozione di linee guida che riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">- le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive e la composizione delle commissioni esaminatrici,- l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi e il rilascio del diploma,- la partecipazione di soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli ITS senza che ciò determini nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci,- la previsione, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro e che comunque garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi,- la previsione di un regime contabile e di uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniformi su tutto il territorio; <p>b) decreto interministeriale concernente l'adozione di linee guida che riguardano l'unificazione delle prove di verifica finale dei percorsi ITS, relativi ad alcuni ambiti dell'area della mobilità sostenibile, con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di Ufficiale di marina mercantile, di navigazione e di macchina, integrando a tal fine la composizione della commissione d'esame;</p> <p>Regolamento ministeriale, da emanare entro 90</p>	
---	--

<p>giorni dalla data di entrata in vigore della legge, relativo alla definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti a conclusione dei percorsi ITS. Si prevede in ogni caso che i crediti formativi universitari riconosciuti non possano essere inferiori a 100 per i percorsi di durata pari a 4 semestri e a 150 per quelli di durata pari a 6 semestri.</p>	
<p>Art. 7 Innovazione digitale e didattica laboratoriale</p> <p>È prevista l'adozione da parte del MIUR del Piano nazionale scuola digitale finalizzato a rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di carattere generale.</p> <p>Le finalità del Piano nazionale sono: aumentare le competenze digitali degli studenti potenziare la strumentazione digitale delle scuole formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.</p> <p>Le scuole all'interno del piano triennale dell'offerta formativa promuovono azioni coerenti con il Piano nazionale. A tal fine le scuole possono individuare docenti, eventualmente affiancati da docenti di laboratorio, a cui affidare il coordinamento delle citate azioni.</p> <p>Il Piano oltre a risorse nazionali e regionali, prevede l'utilizzo di fondi provenienti dalla programmazione europea. Il Piano si deve inoltre accordare con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga.</p> <p>L'articolo prevede che le scuole, per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, possano dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità, anche in sinergia con i poli tecnico-professionali.</p> <p>Obiettivi dei laboratori sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - orientamento dalla didattica legata alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio - servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione dei 	<p>La parte relativa alle competenze e ai processi di insegnamento/apprendimento attraverso strumenti digitali non tiene in alcun conto della forte discussione in atto proprio di questi mesi sul reale impatto di questa strumentazione rispetto agli apprendimenti degli studenti. In questo senso avrebbe dovuto trovare uno spazio adeguato nel Piano nazionale la promozione di interventi di natura sperimentale da monitorare con attenzione, finalizzati a verificare la reale efficacia didattica dell'utilizzo dell'ICT.</p> <p>La previsione di docenti coordinatori eventualmente affiancati da insegnanti di laboratori si scontra con il fatto che tutta questa operazione è effettuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quindi possibilità che ciò avvenga sarà residuale.</p> <p>Rispetto ai laboratori territoriali per l'occupabilità non è affatto chiaro quale sia il ruolo della scuola: soggetto attivo o semplice fornitore di locali e attrezzature?</p>

<p>giovani non occupati utilizzo dei locali al di fuori dell'orario scolastico.</p> <p><i>comma 1:</i> al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga</p> <p><i>comma 3:</i> il Piano Digitale persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>lettera b)</i> = potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali - <i>lettera c)</i> = adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governante, la trasparenza e la condivisione dei dati - <i>lettera e)</i> = formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione - <i>lettera h)</i> = definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale anche del personale tecnico amministrativo 	<p>L'attuazione del Piano Digitale, in assenza di un piano di stabilizzazione anche per gli ATA, è improponibile, data la forte carenza di organici causata dai tagli .</p> <p>Le segreterie continuano a essere sottoposte a continui e ulteriori adempimenti burocratici-normativi, con pesanti ricadute di aggravio sul lavoro e questo impedisce una reale semplificazione, poiché non esiste un effettivo interscambio tra i sistemi informativi e le piattaforme utilizzate dall'Amministrazione e dalle scuole.</p> <p>Per realizzare concretamente un Piano di Scuola Digitale occorre prima partire da una profonda revisione dell'organizzazione e dei processi, dando strumenti adeguati, fare in modo che i sistemi informativi possano dialogare tra loro, attivando in modo automatico l'interscambio d'informazioni e di dati, per ottenere una digitalizzazione dell'intero ciclo, migliorando l'efficienza dei processi amministrativi e garantire un livello dei servizi più adeguato alla collettività.</p> <p>In un periodo di complessa transizione, oltre a dotarsi degli strumenti tecnologici, occorrono le persone a far funzionare le strumentazioni. Queste due cose devono procedere insieme e coesistere, diversamente l'azione amministrativa si incepperebbe in modo disastroso.</p> <p>Per questo nella piattaforma contrattuale della FLC proponiamo sia la formazione sia in ingresso per i neo-immessi in ruolo, che permanente, anche al fine di sviluppare l'innovazione digitale nell'Amministrazione e il supporto necessario alle innovazioni tecnologiche..</p>
<p>Art. 8 Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa</p> <p>L'organico dell'autonomia, diventa triennale dal 2016-2017. Il Miur lo attribuirà alle regioni, gli USR agli</p>	<p>L'istituzione dell'organico dell'autonomia è un fatto positivo (è da un decennio che la FLC CGIL lo propone) ma è</p>

<p>ambiti territoriali.</p> <p>I ruoli dei docenti da provinciali diventeranno regionali e si articoleranno per “ambiti territoriali”. Solo per il 2015-2016 questi ambiti coincideranno con le province, dal 2016-2017 saranno definiti nell’ampiezza dagli USR (di norma inferiori alla provincia), sentite le Regioni e gli EE.LL.</p> <p>Non ci sarà più in futuro la titolarità di scuola come oggi per i nuovi assunti. Solo il personale già di ruolo alla data di approvazione della legge mantiene la titolarità di scuola che ha oggi. Chi, già di ruolo e titolare in una scuola, dovesse perdere posto nella sua scuola verrà assegnato, a domanda, ad un ambito territoriale acquisendone la titolarità al pari dei neo immessi in ruolo. La mobilità, sia territoriale che professionale, dal 2016-2017 potrà avvenire solo tra ambiti territoriali.</p> <p>Ai commi 8,9,10/b, 10/c, 11 si dettano norme per la costituzione, entro il 30 giugno 2016, di reti di scuola all’interno degli ambiti territoriali con lo scopo di utilizzare al meglio le risorse professionali, gestire in comune attività gestionali e amministrative, realizzare progetti e iniziative.</p> <p>Il MIUR entro 120 gg dall’approvazione del DDL emana linee guida su come si governano le reti e su come si definiscono gli accordi di rete. Fra le altre cose gli accordi possono riguardare la formazione del personale e le risorse da destinare alle reti per il loro funzionamento.</p> <p>Alle reti vengono attribuiti compiti “istruttori”riguardanti gli atti su pensioni, carriere, trattamento di fine rapporto sul personale.</p>	<p>accompagnato da misure di mobilità che risultano ingestibili e inaccettabili.</p> <p>Le regole contrattuali sulla mobilità faticosamente messe a punto in quasi 30 anni non ci saranno più, nulla si dice sulle modalità con cui si individueranno i perdenti posto, nulla si dice su come verrà effettuata la mobilità tra ambiti territoriali e nulla si dice neanche su come verranno trattate alcune categorie di personale che godono di tutele di legge (legge 104, maternità). La FLC ha proposto l’apertura di un tavolo contrattuale per adeguare le regole sulla mobilità alla nuova configurazione dell’organico funzionale triennale. Emendamento non accolto.</p> <p>Manca la previsione di un piano di stabilizzazione per il personale ATA e per il personale educativo. anche per assicurare la presenza degli AT anche nei circa 20.000 laboratori delle scuole del primo ciclo.</p> <p>La costituzione, più o meno coatta, delle reti è una novità rispetto al precedente testo senza prevedere risorse aggiuntive. Non è casuale che si parli di reti in questo articolo, che riguarda l’organico, perché l’intento è quello comunque di “tenere” alle scuole competenze che non sono scolastiche (pensioni, carriere, fine rapporto) utilizzando sempre lo stesso personale dell’organico dell’autonomia. Come questo debba avvenire, senza nuovi uffici e sempre con lo stesso personale scolastico (e gli Ata sono stati ulteriormente tagliati) non è difficile da capire: le linee guida annunciate dal ddl diranno alle scuole come mettersi in rete e come stanziare un po’ delle loro risorse da mettere in comune per fare cose che andrebbero fatte dagli AT (Ambiti Territoriali) e comunque non dalle scuole.</p> <p>Questo punto merita attenzione poiché potrebbe portare ancora ad una riduzione del personale amministrativo.</p> <p>Insomma, con lo stesso personale Docente e ATA delle scuole, si dovrebbero fare progetti e “lavorare” atti amministrativi che</p>
---	--

	<p>invece dovrebbero essere svolti, con le specifiche risorse, da altri soggetti.</p> <p>Non è, questa, una misura autonomistica: è un gioco illusionistico: utilizzare altrove (la rete) il personale per fare cose che dalla scuola non dovrebbero essere trattate. Una bozza di Decreto legge circolata per breve tempo attribuiva agli Uffici degli ambiti territoriali quelle incombenze.</p> <p>La misura del ddl contiene una sua carica antiautonomistica nel momento in cui le scuole saranno di fatto “obbligate” a mettersi in rete: le stesse risorse umane stornate dalle scuole faranno il lavoro che dovrebbe essere fatto da altri uffici e non dalle Istituzioni scolastiche.</p> <p>Già oggi le reti esistono ma sono libere associazioni di scopo: l'intervento ministeriale coattivo riduce e non sviluppa l'autonomia delle scuole.</p> <p>Continuano a chiamarla autonomia ma è diversa modulazione di scarico di incombenze sullo stesso personale scolastico (peraltro tagliato dalla finanziaria e va da sé, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica).</p>
<p>Art. 9 Competenze del Dirigente Scolastico</p> <p>Al comma 1 viene ridefinito il “profilo” del DS: <i>“Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.”</i></p> <p>Per la copertura dei posti nella scuola (eccedenti il personale di ruolo già in servizio) il DS propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati agli albi territoriali, tenendo conto anche delle candidature. Quindi la proposta è rivolta ai neo assunti, ma anche ai docenti attualmente in esubero, in DOP, a quelli che diventeranno perdenti posto e a tutti</p>	<p>Il profilo tracciato per il DS ridefinisce in parte quanto già prevede l'art. 25 del DLgs n. 165/01. Salvo una qualche modifica certamente non secondaria! Non viene riproposta infatti la dizione in cui si afferma che il DS esercita i suoi poteri “nel rispetto delle competenze degli OO.CC” (lo si afferma all'art. 2 comma 1 ma non qui), né si riporta più che lo stesso “è titolare delle relazioni sindacali” di scuola. Se ne deve dedurre che i compiti che deve svolgere il DS prescindono dalle competenze degli OO.CC.? Che la contrattazione di scuola non è più prevista? Che il DS diventa una autorità salariale monocratica in stridente violazione del comma 1 dell'art.45 del dlgs 165/201 che stabilisce che il trattamento fondamentale e accessorio dei dipendenti pubblici è definito dai contratti collettivi?</p>

<p>coloro che in futuro vorranno chiedere (ogni 3 anni) il trasferimento o il passaggio. Chi non riceve alcuna proposta, o la rifiuta, verrà assegnato d'ufficio dall'USR per 3 anni ad una scuola.</p> <p>Il DS, inoltre, potrà individuare fino al 10% dei docenti della sua scuola per costituire il suo "Staff" per essere "coadiuvato e supportato".</p>	<p>Con quali criteri il DS propone gli incarichi? I criteri di assegnazione e mobilità rimangono infatti indefiniti. Non si dice nulla né si rinvia alla contrattazione. Ecco i prevedibili effetti di tutto ciò:</p> <ul style="list-style-type: none">- lesione della libertà d'insegnamento (art. 33 della Costituzione) perché i docenti saranno inevitabilmente "condizionati" dal giudizio del DS, visto che egli può non confermarli per il triennio successivo;- discrezionalità tra docenti da lui ritenuti bravi e quelli da lui non ritenuti bravi; egli ovviamente sceglierà i "bravi";- abbandono delle scuole in difficoltà; infatti i docenti bravi, potendo scegliere fra più scuole, convergerebbero verso scuole ritenute "migliori" (utenza selezionata e di élite) e non faticose (quartieri periferici e difficili), mentre i meno bravi, non scelti dal DS, sarebbero residualmente e d'ufficio assegnati alle scuole "difficili";- classificazione delle scuole e creazione automatica e scientifica di scuole "buone" e scuole "non buone" <p>Migliorerà i tassi di abbandono o peggioreranno inevitabilmente? Ma non si voleva proprio combattere e contrastare questo con la "buona scuola"?</p> <p>La legge di stabilità ha abolito l'esonero o il semiesonero del collaboratore vicario. Quale coerenza c'è in questo? Chi pagherà questi docenti? Con quali risorse? Non è affatto da escludere che il cosiddetto "premio" da assegnare con i 200 ml.ni freschi (lordo stato - pari 150 lordo dipendente) che si mettono (dopo averne tagliati oltre 700 dal Mof delle scuole) al successivo art. 13, alla fine andranno a compensare lo Staff scelto dal DS.</p>
---	---

<p>Art. 10 Piano straordinario di assunzioni</p> <p>Assunzione di 100.701 docenti da:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gae, esclusa la scuola dell'infanzia;• dal concorso 2012 (tutti i vincitori del concorso 2012 ma non gli idonei se non dal 2016);• per l'infanzia si prevedono circa 23.000 assunzioni ma ci vorrà più tempo;• nessuna assunzione da graduatoria di istituto. <p>Il nuovo concorso sarà bandito ad ottobre 2015.</p> <p>Piano straordinario di mobilità. Per il 2016-2017 si prevede un piano straordinario di mobilità su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia prima per i docenti assunti entro il 2014-2015 e, successivamente, per gli assunti in attuazione della presente legge. La mobilità potrà avvenire a domanda per gli ambiti territoriali nazionali in deroga al vincolo triennale. Per il 2015-2016 viene eliminato il blocco triennale per le assegnazioni provvisorie da fuori provincia.</p>	<p>La Camera ha apportato alcune correzioni all'art. 8 (ora art.10), quali la precisazione dei tempi per la definizione dell'organico dell'autonomia, il vincolo dell'esaurimento per la cancellazione delle GAE, l'introduzione di punteggi aggiuntivi nei concorsi per gli abilitati con i percorsi ordinari e per chi ha servizio nelle scuole statali, l'assunzione, per quanto a partire dal 2016, degli idonei del concorso 2012.</p> <p>Nonostante questi interventi la proposta del piano di assunzioni resta monca: non dà sicurezza a tutti i docenti delle GAE, esclude 23 mila maestre della scuola dell'infanzia, disattende le attese dei molti precari abilitati che da anni lavorano nella scuola pubblica con regolari contratti. Un uso distorto dell'organico dell'autonomia potrebbe lasciare senza lavoro migliaia di precari, anche delle terze fasce, che da tempo approfondono la loro professionalità nella scuola pubblica in attesa della stabilizzazione.</p> <p>Per tutti quanti, Ata compresi, chiediamo un piano pluriennale di stabilizzazioni che ponga fine all'uso improprio del precariato. A tal fine chiediamo che venga rimandata l'indizione del concorso a una data successiva alla piena realizzazione del piano pluriennale.</p> <p>Nulla si dice sulla regolazione di tale piano riguardante la mobilità da altra provincia, prevista in due distinti scaglioni. È inaccettabile che sia l'amministrazione, e non la contrattazione, a regolare la materia, preso atto che in futuro sarà possibile comunque ogni tre anni in concomitanza con la triennialità sia del POF che della revisione delle dotazioni organiche delle singole scuole. Rispetto poi alla "liberalizzazione" delle assegnazioni provvisorie per il 2015-2016, non è chiaro su quali posti si potranno</p>
--	--

	<p>effettuare se il nuovo “organico dell’autonoma” dovrà comprendere tutti i posti e se, comunque, si dovranno assicurare i contingenti stabiliti per le assunzioni di ciascuna provincia.</p>
<p>Art. 11 Periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo</p> <p>La validità dell’anno di formazione o prova è subordinata all’effettiva prestazione di almeno 180 giorni di servizio, di cui “almeno” 120 giorni di “attività didattiche”. Il DS valuta il docente sulla base dell’istruttoria predisposta dal docente tutor, sentito il “comitato di valutazione” (e non il collegio docenti ed il consiglio d’istituto come inizialmente previsto). Il Miur, con proprio decreto, predispone la formazione ed i criteri di valutazione prevedendo anche verifiche ed ispezioni in classe. In caso di esito negativo il DS provvede alla dispensa dal servizio con effetto immediato. Se il personale proviene da altro ruolo il DS provvede alla restituzione al ruolo di provenienza.</p>	<p>Si introducono norme più restrittive per il superamento dell’anno di formazione o di prova. L’anno di prova al contrario di quel che accade ora non può essere più reiterato . Il comitato di valutazione cambia caratteristiche prevedendo anche la presenza dei genitori e degli studenti ed è nominato dal Consiglio d’Istituto e non più dal collegio dei docenti [vedi art. 13]. Tutto si “concentra” sul DS che per la valutazione del docente deve solo "sentire" il comitato di valutazione. Nulla di tutto ciò è condivisibile, perché scompare la valutazione fra pari e perché si burocratizza una procedura che ha a che fare eminentemente con la didattica e che non può essere ridotta a mero controllo amministrativo e giudizio unilaterale e monocratico.</p>
<p>Art. 12 La carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente</p> <p>Consiste in un voucher dell’importo di 500 euro che può essere utilizzato per l’acquisto di libri, testi didattici, pubblicazioni e riviste, hardware e software, iscrizioni a corsi di formazione, ingressi a musei, mostre ed eventi.</p> <p>La formazione in servizio è obbligatoria, è definita dalle scuole in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. Sono stanziati 40 milioni per attività formative.</p>	<p>Si tratta di una misura positiva, contenuta peraltro nella nostra piattaforma contrattuale. Lo considereremmo un anticipo di quel che si chiede in piattaforma. Inoltre, per la formazione, si prevede lo stanziamento di 40 milioni annui di euro. La formazione obbligatoria che è anche una rivendicazione contenuta nella piattaforma della FLC è condivisibile solo a condizione che ci sia una contropartita sul piano salariale o comunque non ci sia un aumento dell’orario di lavoro. Al contrario, il Governo la vuole obbligatoria con un aumento dell’orario.</p>

<p>Art. 13 Valorizzazione del merito del personale docente</p> <p>Viene previsto dal 2016 uno stanziamento aggiuntivo di 200 milioni di euro a tale scopo da erogare alle scuole, da parte del Miur, in proporzione alla dotazione organica dei docenti.</p> <p>Il DS valuterà e assegnerà i compensi ai docenti “bravi”, ma, rispetto al testo precedente, : lo farà sulla base di “criteri” individuati dal “Comitato per la valutazione dei docenti” presieduto dal DS e costituito da due docenti e due genitori (nel 2° grado da un genitore ed uno studente) individuati dal Consiglio d’Istituto</p>	<p>I 200 milioni così finalizzati non valorizzano la professionalità dei docenti.</p> <p>Questo sistema è da respingere in toto. Il DS rimane, anche così, arbitro finale e incontrastato della scelta fra meritevoli e non meritevoli.</p> <p>Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none">- il Comitato di valutazione che detta i criteri al DS è composto da due docenti che vengono scelti dal consiglio di istituto e non dai docenti stessi;- Nel comitato di valutazione, lo abbiamo già detto, siedono delle persone non competenti rispetto alla “qualità dell’insegnamento e dei risultati ottenuti”, come anche del lavoro svolto quali “coordinatori organizzativi e didattici”- Ogni scuola avrà a disposizione non più di 18.000 euro lordi: se si volesse dare un premio, diciamo, dignitoso, non si dovrebbe scendere sotto i 1500 euro l’anno col risultato di potere “premiare” 11-12 “bravi docenti”. Visto che 8-10 docenti scelti dal DS costituiranno lo staff quali coordinatori organizzativi e didattici, alla fine rimarrebbero sì e non 2-3 docenti da “premiare”. <p>Ma, ripetiamo, ciò nel caso se si volesse stare al gioco della proposta. Ma è la concezione profonda della stessa a non essere accettabile perché essa stravolge la comunità scolastica, la mina alla base, ne fa un’arena di subalterni in lotta per compiacere un capo che – unico caso nella pubblica amministrazione – distribuisce premi in denaro dietro un fragile schermo di criteri che egli stesso contribuisce a costruire e al di fuori della contrattazione obbligatoria prevista dall’art.45 del dlgs 165/2001 per tutto il pubblico impiego. Unico caso dunque, fra tutti i rapporti di lavoro dipendente, pubblici e privati, in cui soggetti destinatari e entità dei compensi</p>
--	---

	<p>che costituiscono parte del salario sono decisi unilateralmente da una sola delle parti contrattuali.</p> <p>Addio libertà nell'insegnamento, nelle relazioni personali, nella relazione didattica, nella scelta dei percorsi. Addio alla scuola della Repubblica. Il futuro ricomincia da Gentile.</p> <p>La FLC CGIL propone di investire queste risorse sulle scuole in aree "a rischio" (quindi 1.500-2.000 scuole al massimo) per finanziare e sperimentare progetti ed impegni specifici, che poi, con maggiori risorse e nel prossimo contratto, potrebbero essere estese anche ad altre.</p>
<p>Art. 14 Limite della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato e fondo per il risarcimento.</p> <p>I contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi</p>	<p>I cambiamenti introdotti sono inaccettabili perché paventano il licenziamento dei precari che maturano 36 mesi di servizio. Norma incostituzionale di cui abbiamo chiesto l'abrogazione.</p>
<p>Art. 15 Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre amministrazioni pubbliche</p> <p>Viene introdotta la mobilità verso altre amministrazioni per il personale in servizio nelle stesse in posizione di comando, distacco, utilizzo o fuori ruolo. Ovviamente senza oneri aggiuntivi, ovvero nei limiti delle facoltà assunzionali da parte di ciascuna amministrazione.</p>	<p>Nulla di nuovo! Tale norma (la mobilità intercompartimentale) esiste già, sia nel contratto nazionale di lavoro che nella legge. Solo che non la si è mai attuata, così come mai sono stati regolati né i profili di corrispondenza né le regole sull'inquadramento economico e di carriera tra i diversi comparti pubblici. E questo (cosa molto grave) neanche per superare e risolvere le situazioni di esubero che non creerebbero alcun costo aggiuntivo.</p>

<p>Art. 16 Open data</p> <p>Al comma 8 sia annuncia la revisione del DI 44/2001 sull'autonomia amministrativa e contabile delle scuole tramite Decreto del MIUR entro 180 gg dall'approvazione della legge</p> <p>Comma 9 Per potenziare il Sistema nazionale di valutazione delle scuola (SNV) sono stati stanziati 8 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019. Le risorse sono finalizzate prioritariamente:</p> <p>a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti (prove INVALSI); b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali (OCSE-PISA, ecc.); c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.</p>	<p>È misura sicuramente opportuna, da lungo tempo richiesta dalla FLC Cgil. Già oggi, del resto, al Tavolo tecnico sulla semplificazione amministrativa e rapporto Scuole/MIUR un gruppo centrale è al lavoro da qualche mese con questo scopo. Anche senza il ddl si potrà procedere in questa direzione.</p> <p>Positivo che si prenda atto della necessità di reperire risorse aggiuntive per far funzionare il Sistema di valutazione. La cifra di 8 milioni di euro risulta largamente insufficiente. Assolutamente negativa la sua finalizzazione, quasi esclusivamente rivolta alla realizzazione delle prove standardizzate nazionali e internazionale. Trova conferma ulteriormente la posizione dell'attuale governo, secondo cui tali prove rappresenteranno lo strumento principale per la valutazione delle scuole.</p>
<p>Ex Art. 17 Cinque per mille</p> <p>SOPPRESSO</p>	<p>Positivo avere cancellato questa misura visto che la precedente formulazione aumentava le disuguaglianze tra le scuole.</p>
<p>Art. 17 School bonus</p> <p>Possibilità di concessione di un credito d'imposta per le donazioni che sia privati, che enti, possono fare a favore delle scuole (sta statali che paritarie) per nuove strutture scolastiche, la manutenzione, il potenziamento e miglioramento di quelle già esistenti.</p>	<p>Non vediamo la ragione di una misura del genere per le scuole private. Frequentarle è una libera scelta del cittadino che deve avvenire senza oneri per lo Stato (e per il contribuente).</p> <p>Un articolo da ABROGARE</p>
<p>Art. 18 Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica</p> <p>Detrazione del 19% fino a 400 euro di spese scolastiche (no per le secondarie) sia per le paritarie che per le statali.</p>	<p>Vale la stessa considerazione fatta sopra sul credito d'imposta.</p> <p>ABROGARE</p>

<p>Art. 19 Le scuole innovative</p> <p>Viene previsto un avviso pubblico da parte del Miur per la progettazione di scuole nuove da sottoporre alla Struttura di Missione dell'edilizia scolastica costituita presso la Presidenza del Consiglio. Sulla base delle progettazioni individuate gli Enti locali possono presentare progetti per la costruzione di nuove scuole altamente innovative. A tale fine sono messi a disposizione 300 milioni di euro per il triennio 2015/2017 ex fondi INAIL.</p>	<p>Condividiamo l'impegno a investire per la progettazione e realizzazione di scuole nuove e innovative. Esiguo, però, l'investimento per il triennio 2015-2017.</p>
<p>Art. 20 Misure per la sicurezza e la valorizzazione degli edifici scolastici</p> <p>All'Osservatorio per l'edilizia scolastica (di cui alla legge n. 23/96), cui partecipa anche la struttura di Missione presso la Presidenza del Consiglio, sono attribuiti compiti di indirizzo e programmazione del fabbisogno nazionale triennio 2015/2017 anche sulla base di quanto previsto dall'anagrafe sull'edilizia scolastica per la messa a norma degli edifici. Le Regioni sono tenute entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge a fornire al MIUR il monitoraggio completo dei piani già finanziati relativi al triennio 2007/08/09 pena la mancata successiva assegnazione di risorse. Viene costituito un Fondo Unico per l'edilizia dove confluiscono anche i PON FESR 2007/20013.</p>	<p>L'operazione è quella di razionalizzare sotto un'unica cabina di regia tutte le risorse previste da una miriade di interventi dalle disposizioni legislative esistenti anche ricorrendo a momenti di deroga per completare le opere iniziate dagli enti locali. Rientrano in questo capitolo/fondo anche le risorse destinate dai contribuenti tramite l'otto per mille. Gli Enti locali possono accedere a mutui a totale ammortamento dello stato attraverso il ricorso alla Cassa depositi e prestiti. Comunque gli enti beneficiari di risorse dei fondi Cipe debbono presentare la rendicontazione al Ministero delle Infrastrutture. In buona sostanza con questo articolo si cerca di rendere più razionali i vari interventi e avere un monitoraggio più preciso di quanto c'è ancora da fare sui lavori incompleti e quanto dovrà farsi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Un dato ben lungi da raggiungere. Per quanto riguarda le risorse si punta, considerata la frammentazione degli interventi previsti dalle norme già esistenti, al recupero delle risorse non utilizzate. Ciò che manca, visto che al momento non vengono previste risorse aggiuntive e nuove, è una programmazione pluriennale e gli obiettivi da raggiungere. Razionalizzare l'esistente è operazione certamente necessaria, ma non sufficiente a fare fronte alle necessità di</p>

	<p>una scuola moderna che va radicalmente ripensata anche sotto il profilo dell'accoglienza e della funzionalità degli spazi. DOMANDA: dove sono i 3 miliardi annunciati dal Presidente del Consiglio nel comizio con la lavagna?</p>
<p>Art. 21 Indagini diagnostiche su edifici scolastici</p> <p>Vengono finanziati 40 milioni di euro per il 2015 per indagini diagnostiche degli edifici scolastici al fine di prevenire i crolli di controsoffitti ecc.</p>	<p>Bene anche questo investimento per fare un <i>check up</i> delle attuali strutture scolastiche.</p>
<p>Art. 22 Delega al Governo in materia di Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione</p> <p>Il Governo si concede una delega a riordinare, semplificare e codificare le leggi in materia di istruzione, autonomia scolastica, modalità di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riordino dei ruoli del personale docente, reclutamento e formazione della Dirigenza Scolastica semplificazione degli ITS, disciplina del diritto allo studio, riforma dell'istruzione italiana all'estero, dei convitti ed educandati, adeguamento della normativa in merito alla valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di stato. E ancora la valorizzazione del Dsga, quale figura di supporto tecnico-amministrativo a servizio dell'autonomia scolastica; la definizione delle finalità e modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di studenti, docenti dirigenti e personale tecnico-amministrativo; e per le scuole italiane all'estero, la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione, permanenza in sede del personale docente e amministrativo e la revisione del suo trattamento economico.</p>	<p>Il numero di deleghe è stato ridotto da 13 a 8. Ciò nonostante resta spaventosamente ampio e privo delle delimitazioni (principi,criteri direttivi, tempo limitato e oggetti definiti) previste dalla Costituzione.</p> <p>Inaccettabile che il Governo si intesti l'esclusiva su materie decisive per la scuola, senza un confronto non solo con le parti sociali, ma neanche con il Parlamento.</p> <p>Il pericolo della delega in bianco è ben esemplificato dalla contraddizione che si coglie fra i poteri nuovi affidati ai Dirigenti e le materie delegate in materia di organi collegiali, laddove i principi affermati nel testo sono di già svuotati dalle nuove funzioni attribuite alla Dirigenza scolastica.</p>

<p>Articolo 22 comma 2 lettera b Formazione iniziale e reclutamento dei docenti</p> <p>Per tutti Sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, con chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata</p> <p>Per la scuola secondaria</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Concorsi nazionali per l'assunzione 2. Previsione che il sistema di concorsi nazionali divenga gradualmente l'unico percorso per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze 3. Accesso al concorso: <ul style="list-style-type: none"> - laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello coerente con la classe disciplinare di concorso. - limite minimo di trentasei crediti acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche 4. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche 5. Contratto di lavoro durante il periodo di formazione: <ul style="list-style-type: none"> - contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di formazione e apprendistato professionale, di docenti nella scuola secondaria statale - regolazione per legge della disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di formazione e apprendistato, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente 6. Percorso triennale di formazione: <ol style="list-style-type: none"> a) determinazione degli standard nazionali per la valutazione <ul style="list-style-type: none"> - finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione 	<p>L'ipotesi di un sistema di reclutamento regolare e che preveda un Concorso a monte della specifica formazione potrebbe risolvere l'attuale situazione di "corsa ad ostacoli" e di automatica generazione di precariato stratificato, ma è necessario definire rigorosamente il fabbisogno. In questa delega molti punti sono discutibili e generici, e rischiano di essere in contraddizione con la normativa sui pubblici concorsi. Si ripropone l'idea di un intreccio tra formazione iniziale e accesso al ruolo dei docenti. Infatti è presente una pesante ingerenza dell'Università nel reclutamento e, mentre il ruolo dell'Università è ben definito (lauree con relativi CFU, corso di specializzazione) resta molto nebuloso quello della scuola o delle reti di scuole. La durata del percorso (tre anni) è eccessiva.</p> <p>L'inquadramento in apprendistato è da modificare nel rispetto dei contratti nazionali in particolare qualora si svolga effettiva attività di insegnamento. Si tratta di una previsione assolutamente inaccettabile che porta alla regolazione per legge degli aspetti retributivi e contrattuali dell'apprendista.</p> <p>Per quanto riguarda i concorsi nazionali c'è una evidente contraddizione con quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 10: <i>L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa.</i> Dal testo si evince che l'attività principale nel 2° e 3° anno dell'apprendistato dovrebbe essere quella di effettuare supplenze, per cui a maggior ragione è necessaria un inquadramento contrattuale. Mancano i criteri per la valutazione finale che rischia di rendere poco trasparente la</p>
--	--

<p>- del periodo di apprendistato</p> <p>b) 1^a anno</p> <p>- corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università e istituzioni AFAM che consente ai vincitori di conseguire il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario nel corso del primo anno di contratto</p> <p>c) 2^a e 3^a anno</p> <p>tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;</p> <p>7. Assunzione di ruolo All'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di apprendistato, sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo la disciplina di cui agli articoli 8 e 9</p> <p>8. Riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale</p> <p>9. Riordino delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità</p> <p>10. Istituzione di percorsi di formazione in servizio che consentano, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini</p> <p>11. Il diploma di specializzazione costituisce il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole secondarie paritarie</p>	<p>selezione assegnandola a valutazioni monocratiche</p> <p>È necessario specificare le modalità di valorizzazione dei docenti già abilitati e prevedere un analogo valorizzazione per i docenti che abbiano già prestato servizio nella scuola statale.</p> <p>È poco chiaro il riferimento al possesso della "specializzazione" per l'insegnamento nelle scuole paritarie: non si capisce il nesso tra un concorso per la scuola statale e la spendibilità dello stesso per la scuola paritaria.</p>
<p>Articolo 22 comma 2 lettera d) Istruzione e formazione professionale</p> <p>Sul tema dell'leFP il ddl prevede due interventi:</p> <p>a) una delega inserita nell'art. 22 comma 2 lettera d) finalizzata alla revisione dei percorsi dell'istruzione professionale statale e a un maggior raccordo con i percorsi leFP. Principi direttivi nell'attuazione della delega sono:</p>	<p>Le disposizioni recate dal ddl in discussione, combinate con le ipotesi di modifica del titolo V della Costituzione, evidenziano in maniera cristallina lo stato confusionale dell'attuale compagine governativa su un argomento delicatissimo. Compagine tirata di qua e di là da gruppi di pressione con richieste difficilmente</p>

<ul style="list-style-type: none">• la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni• la rimodulazione dei quadri orari, a parità di tempo scuola, con potenziamento soprattutto nel primo biennio delle attività laboratoriali. <p>b) Il comma 10 dell'art. 4 prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none">• le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione dei percorsi leFP finalizzati all'assolvimento del diritto dovere possono concorrere al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo• l'offerta formativa dei percorsi regionali di leFP per il diritto dovere è sostenuta sulla base di piani di intervento adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. I piani di intervento devono garantire agli studenti iscritti ai relativi percorsi pari opportunità rispetto agli studenti iscritti ai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e tenere conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni recate dalla legge. <p>Le disposizioni previste da questo comma sono realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p> <p>Articolo 22 comma 2 lettera g)</p> <p>Con questa lettera, il Governo è stato delegato ad emanare un decreto legislativo concernente la "promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici</p>	<p>conciliabili. Infatti, da un lato, è chiaro il tentativo di far rientrare anche gli enti di formazione che erogano percorsi leFP, negli interventi presenti a vario titolo nel ddl con relativa allocazione di risorse anche per questi soggetti. Dall'altro, è prevista una delega per rendere più coerenti i percorsi dell'istruzione professionale statale con quelli leFP regionali evidentemente per ampliare i percorsi sussidiari. Ovviamente la coerenza è a costo zero: nessuna modifica dei piani orari, ma solo una redistribuzione delle discipline del primo biennio. La situazione diventa ulteriormente incomprensibile se pensiamo al fatto che l'ipotesi di riforma costituzionale prevede il passaggio dell'leFP alle competenze dello Stato.</p> <p>Da questa situazione caotica se ne esce con due proposte avanzate da tempo dalla FLC CGIL e dalla CGIL: progressivo elevamento dell'obbligo scolastico a diciotto anni, sistema integrato dei percorsi professionalizzanti.</p> <p>È evidente nel lungo elenco di interventi previsti la preoccupazione di non dimenticare nessun linguaggio artistico e di indicare tutte le azioni possibili che le scuole potrebbero attivare. Alcuni punti appaiono pochi chiari: il riequilibrio</p>
--	---

<p>e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica".</p> <p>Segnaliamo, nel lungo elenco di interventi previsti:</p> <ul style="list-style-type: none">• il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia,• la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche• l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi accreditati• il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico• il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale• l'aggiornamento dell'offerta formativa ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado• l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo• il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;• il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici• l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica e musicale e all'università.	<p>territoriale delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici collegato alla progettualità e agli scambi con altri Paesi europei.</p> <p>La possibilità di istituire scuole secondarie di primo grado relative ad altri settori artistici, analogamente a quello che avviene nell'indirizzo musicale, deve comportare l'aggiunta di ore nell'ordinamento e non la sostituzione delle discipline comuni.</p> <p>Ambigua è poi è la parte relativa all'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale. In particolare appare incomprensibile il riferimento al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali.</p> <p>Su tutta questa materia la FLC CGIL chiederà l'apertura di un tavolo di confronto con il MIUR</p>
---	--

<p>Art. 23 Deroghe</p> <p>Il Governo ed il Miur potranno procedere ad adottare i decreti e regolamenti attuativi in assenza del parere del CSPI (consiglio superiore della pubblica istruzione).</p>	<p>Inaccettabile la deroga contenuta nel comma 1 che volutamente ignora che il 28 aprile si è votato per l'Organo consultivo nazionale della scuola, il Cspi (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione). Esso a breve sarà di nuovo in campo e non se ne potrà ignorare l'esistenza.</p>
<p>Art. 24 Abrogazioni</p>	<p>Le norme abrogate sono due norme introdotte da Profumo, rispettivamente sull'organico funzionale (mai attuato) e sul congelamento delle dotazioni organiche dei docenti introdotte dalla Gelmini.</p>
<p>Art. 25 Disposizioni finanziarie</p>	
<p>Art. 26 Clausola di salvaguardia ed entrata in vigore</p>	
<p>Le assenze gravi nel DDL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un piano di finanziamento per il diritto allo studio • L'eliminazione delle molestie burocratiche nelle segreterie e nelle competenze delle singole scuole • L'organico funzionale e il piano di stabilizzazione per gli ATA • Le stabilizzazioni dei docenti dell'infanzia • La revisione delle classi di concorso • L'istruzione degli adulti 	<p>Poiché un progetto di riforma si giudica anche dalle cose che mancano, in questo DDL manca un piano di investimenti credibile.</p> <p>Manca un pezzo importante che c'era nella Buona scuola e nella bozza di decreto legge, ma poi cassato. E cioè l'impegno a eliminare le molestie burocratiche nelle scuole.</p> <p>Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario è totalmente assente da questo ddl.</p> <p>Gravissima perciò risulta l'assenza totale di un piano di assunzioni e di un organico funzionale "anche" per il personale ATA. del funzionamento, sia su quello della sicurezza.</p> <p>Così come risulta inconcepibile l'esclusione dei docenti di scuola dell'infanzia dal piano di stabilizzazione.</p> <p>Nessuna indicazione per la revisione (urgente) delle classi di concorso nella scuola secondaria e per la promozione dell'istruzione degli adulti.</p>



DDL scuola: le nostre proposte

Investimenti sulla scuola 17 miliardi di euro per colmare lo scarto con il resto dell'Europa nel rapporto spesa istruzione-Pil.

Innalzamento dell'obbligo scolastico a 18 anni.

Istituzione organico funzionale pluriennale stabile per docenti e Ata per l'ampliamento dell'offerta formativa (generalizzazione della scuola dell'infanzia, abbassamento del numero di alunni per classe, promozione dell'orientamento, prevenzione della dispersione, apertura al territorio, istituzione della figura tecnica nella scuola del primo ciclo).

Previsione di un piano stabilizzazione del personale docente, educativo ed Ata che superi una volta per tutte l'attuale precariato nella scuola, salvaguardando e garantendo i diritti acquisiti di tutti.

Un nuovo sistema di reclutamento e di formazione obbligatoria sia iniziale che in servizio.

Introduzione di una vera valutazione di sistema a supporto delle scuole per migliorare l'offerta formativa e non per creare classifiche finalizzate all'erogazione di riconoscimenti economici per le scuole stesse o per il personale.

Vedi il nostro documento "[Valutare per migliorare e non per classificare](#)".

Rinnovo del CCNL

- Per rispondere all'emergenza salariale di docenti, educatori, Ata e Dirigenti Scolastici i cui salari sono fermi da 6 anni
- Per ripristinare le risorse tagliate al MOF
- Per definire la carriera e la valorizzazione del personale, con risorse aggiuntive, salvaguardando l'attuale sistema basato sull'esperienza professionale e l'anzianità e introducendo un sistema che riconosca il lavoro e l'impegno aggiuntivo riconosciuto dall'intera comunità scolastica
- Per valorizzare il lavoro Ata nel POF d'istituto
- Per ripristinare un corretto sistema di relazioni sindacali
- Per la parità del salario e dei diritti senza discriminazioni per il personale precario.

[Sintesi piattaforma contrattuale.](#)

Realizzazione di una scuola autonoma, libera da pastoie burocratiche, aperta al mondo esterno con una riforma degli OO.CC. basata sulla partecipazione e la cooperazione tra i vari soggetti che operano nella scuola e nel territorio.

Investimenti sull'edilizia scolastica, sulla sicurezza, sull'ampliamento dei laboratori, delle strutture e delle apparecchiature condizione indispensabile per rilanciare la scuola ed attuare una didattica nuova

Valorizzazione della Dirigenza scolastica nelle sue funzioni di garanzia, promozione e coordinamento della didattica e dello sviluppo dell'autonomia per il miglioramento della scuola pubblica; equiparazione retributiva alle altre dirigenze pubbliche e all'interno della categoria, restituzione delle risorse contrattuali tagliate.

Per approfondire le nostre proposte leggi il documento [Fai la scuola giusta](#).